



Idea.

12/2005

Contratto di assicurazione **Index linked**

Tariffa mista a premio unico

CISQ CERT
UNI EN ISO 9001:2000



Sistema di Gestione per la Qualità

 **BCCvita**
Compagnia di assicurazioni vita
del Credito Cooperativo

INDICE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

SCHEMA SINTETICA	PAG 2
NOTA INFORMATIVA	PAG 4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	PAG 13
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196	PAG 18
GLOSSARIO	PAG 20

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

I.a) Impresa di assicurazione: **BCC Vita S.p.A. - Società controllata da Iccrea Holding S.p.A.**

I.b) Denominazione del contratto: "**Idea. 12/2005**"

I.c) Tipologia del contratto: **Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate all'andamento dell'indice azionario S&P/MIB. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del parametro cui sono collegate le prestazioni assicurative pur prevedendo, a scadenza, la garanzia di restituzione del premio versato.**

I.d) Durata: **5 anni**, dal 30 dicembre 2005 al 30 dicembre 2010.

È possibile esercitare il diritto di riscatto a partire dal 30 dicembre 2006.

I.e) Pagamento dei premi: **Il premio pattuito è dovuto dal Contraente in unica soluzione. Il premio minimo di ingresso è di 1.000,00 Euro, incrementabile a multipli del valore di 100,00 Euro.**

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del presente contratto permette di effettuare investimenti, di importo anche limitato, legati all'andamento della Borsa azionaria italiana, salvaguardando tuttavia il capitale investito dalle tipiche oscillazioni dei mercati finanziari. Risponde pertanto alle esigenze di chi sceglie una gestione potenzialmente in grado di conseguire - a fronte di possibili eventi favorevoli di mercato - una redditività significativa consolidando il proprio patrimonio e cautelandosi comunque contro il rischio di perdite rilevanti dovute ad eventi sfavorevoli ugualmente possibili.

Il contratto prevede altresì una copertura per il caso di morte dell'Assicurato; una parte del premio versato dal Contraente viene quindi utilizzata per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità).

Tale parte è inclusa nei costi complessivi - che non concorrono alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza della polizza - relativi al contratto

ed evidenziati al punto 5.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

Alla scadenza contrattuale: il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, della prestazione minima garantita corrispondente al premio versato, eventualmente maggiorato di un *bonus* dipendente dal verificarsi delle condizioni legate all'andamento dell'Indice S&P/MIB.

3.b) PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

È previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un *bonus* sottoforma di maggiorazione del capitale assicurato, secondo una misura prefissata in relazione all'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto.

3.c) OPZIONI CONTRATTUALI

Solo nel caso in cui il Contraente sia persona fisica, e su richiesta scritta avanzata da quest'ultimo - indirizzata tramite lettera raccomandata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle 11, 20132 Milano - entro la scadenza contrattuale, il capitale in vigore alla scadenza stessa potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 5 e 8 delle Condizioni di assicurazione.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

L'Impresa di assicurazione offre, alla scadenza contrattuale, la garanzia di restituzione del premio versato. Il riconoscimento, a scadenza, del bonus dipende invece dal verificarsi delle condizioni legate all'andamento del parametro di riferimento.

Nel corso della durata contrattuale, l'Impresa di Assicurazione non offre alcun tipo di garanzia finanziaria.

I rating degli attivi sottostanti al contratto, alla data di redazione della presente documentazione, sono:

Per la componente obbligazionaria: AAA

Per la componente derivata: A

Nel corso della durata contrattuale il predetto rating viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia.

I rischi finanziari a carico del Contraente sono:

- ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato;
- ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore al premio versato.

Con la sottoscrizione del contratto, il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l'assunzione di posizioni su strumenti derivati. L'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate non comporta tuttavia il rischio di perdita, a scadenza, di alcuna parte del premio versato. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell'emittente dello strumento finanziario sottostante il contratto.

5. COSTI E SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di

incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

L'entità dei costi gravanti sui premi riduce l'ammontare delle prestazioni.

Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto (distinto nelle componenti obbligazionaria e derivata) e nella componente di costo.

Con il pagamento del premio, il Contraente corrisponde all'Impresa un caricamento implicito risultante dal maggior prezzo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto, rispetto al costo effettivo della provvista di attivi sostenuto dalla Compagnia.

Scomposizione del premio	Valore %
Componente obbligazionaria	86,00
Componente derivata	6,60
Costi	7,40
Premio complessivo	100,00

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota informativa.

BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante Legale
Stefano Milani



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola nelle seguenti cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
- C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

SEZIONE A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

BCC Vita S.p.A. è un'Impresa con Sede Legale in Italia e controllata da ICCREA Holding S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento N° 2091 del 29 maggio 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002. Codice Fiscale e Partita Iva 06868981009 Registro Imprese Roma REA n. 9953763. La Compagnia ha Sede Legale in Roma (00184), Via Massimo D'Azeglio, 33 e Sede Operativa e Direzione Generale in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11. Recapito Telefonico: +39 02 466275 - Sito Internet: <http://www.bccvita.it>. Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi al Servizio Clienti scrivendo all'indirizzo sopraindicato, oppure all'indirizzo e-mail info@bccvita.bcc.it. La revisione contabile è affidata a Reconta Ernst & Young, Sede Legale in Roma (00196) Via G. D. Romagnosi, 18/A. BCC Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche "Impresa".

2. Conflitto di interessi

L'Impresa ha sottoscritto un contratto d'acquisto di uno strumento derivato con Iccrea Banca S.p.A., Società del Gruppo Bancario ICCREA.

A tale riguardo, si precisa che l'Impresa non ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità specifiche con terze Parti e che la stessa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

SEZIONE B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. Rischi Finanziari

La presente Nota informativa descrive un'assicurazione sulla vita di tipo "Index Linked", le cui somme dovute dall'Impresa sono direttamente collegate al valore di uno o più parametri di riferimento costituiti da indici o da strumenti finanziari.

Pertanto, sebbene l'Impresa garantisca a scadenza la restituzione del premio versato, esistono **rischi finanziari per il Contraente**, riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. In particolare, gli elementi di rischio sono i seguenti:

- a) il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio **generico o sistematico**);
- b) il rischio, tipico dei titoli di debito, connesso alla variabilità dei loro prezzi, derivante dal deterioramento del merito creditizio dell'Ente Emittente e/o dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di **interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del titolo stesso e viceversa;
- c) il rischio, denominato di **liquidità**, legato all'attitudine delle specifiche attività finanziarie, che l'Impresa ha posto a copertura, a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore; tale rischio dipende innanzitutto dalle caratteristiche dei mercati in cui tali attivi sono trattati;
- d) si precisa che l'assicurazione qui descritta **non comporta rischi di cambio** per il Contraente, in quanto le attività finanziarie sono tutte espresse in Euro.

4. Prestazioni assicurative

La durata del contratto è stabilita in **5 anni**: decorre dal 30 dicembre 2005 e scade il 30 dicembre 2010. Il

premio pattuito è dovuto dal Contraente in unica soluzione, per un importo minimo di 1.000,00 Euro incrementabile a multipli del valore di 100,00 Euro. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in corso di contratto. Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità). Tale parte, inclusa nei costi complessivi relativi al contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza della polizza.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

4.1 - PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO:

L'Impresa liquiderà un importo a scadenza (30 dicembre 2010), il cui ammontare sarà pari al 100% del premio versato al momento del perfezionamento del contratto. Tale importo sarà eventualmente maggiorato di un *bonus*, collegato al parametro di riferimento (Indice S&P/MIB), che verrà riconosciuto nel caso in cui si verifichi la condizione prevista dall'articolo 5 della presente Nota informativa.

La Compagnia presta, a scadenza, la garanzia di restituzione del premio versato, mentre non viene prevista alcuna garanzia di rendimento minimo rilasciata direttamente dall'Impresa.

4.2 - PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari un importo, comprensivo di una maggiorazione caso morte, come di seguito descritto:

- a) 102,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato al successivo articolo 8, per Assicurati aventi un'età assicurativa alla data di decorrenza della polizza inferiore a 65 anni;
- b) 101% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato al successivo articolo 8, per Assicurati aventi un'età assicurativa alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 65 anni ed inferiore a 75;
- c) 100,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato al successivo articolo 8, per Assicurati aventi un'età assicurativa alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 75 anni ed inferiore a 85.

Per "età dell'Assicurato" (anche definita "età assicurativa") si intende l'età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui

siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell'ultimo compleanno.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento del valore della polizza e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Il valore iniziale - alla decorrenza di polizza - del titolo strutturato è pari al 92,60% , che costituisce pertanto anche il capitale iniziale per il caso di morte, ferme restando le eventuali maggiorazioni precedentemente esposte.

Per informazioni sui costi della garanzia offerta dalla Compagnia, si rimanda all'art. 9.

5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative

"*Idea. 12/2005*" prevede le prestazioni contrattuali di seguito descritte.

Alla scadenza contrattuale (il giorno 30 dicembre dell'anno 2010), verrà riconosciuta una prestazione che prevede:

- la restituzione del premio versato;
- una prestazione aggiuntiva (*bonus*) il cui importo è strettamente legato alla variazione percentuale dell'Indice S&P/MIB secondo la modalità descritta nel seguito:

$$\text{Nominale* } 50\% \text{ Max} \left(0\%; \frac{S - K}{K} \% \right)$$

dove:

K = è il Valore di chiusura dell'indice S&P/MIB rilevato alla data *strike* (valore di partenza), 30 dicembre 2005
S = è il valore di chiusura dell'indice S&P/MIB rilevato alla fine del periodo di osservazione, 23 dicembre 2010

Pertanto, ai fini della determinazione della rivalutazione alla scadenza, si procederà come segue:

- Viene effettuata la differenza fra la rilevazione dell'Indice S&P/MIB registrata in data 23 dicembre 2010 e quella registrata alla data *strike* (30 dicembre 2005);
- Viene effettuato il rapporto fra la differenza sopra calcolata ed il valore dell'indice registrato alla data *strike* (30 dicembre 2005), ottenendo così la percentuale di apprezzamento dell'indice fra le due date di rilevazione;
- Viene riconosciuta una rivalutazione pari al 50% di detto valore (apprezzamento dell'Indice).

Il 50% dell'apprezzamento dell'Indice, pertanto, viene liquidato al Contraente alla scadenza contrattuale in aggiunta al premio versato.

Esempio:

Data strike: 30 dicembre 2005

◆ S&P/MIB: 32.500

Data di rilevazione 23 dicembre 2010

◆ S&P/MIB: 39.000

Calcolo della percentuale di apprezzamento:

$$50\% * [(39.000 - 32.500)/32.500]\% = 50\% * (20,00)\% = 10,00 \%$$

Come descritto sopra, alla scadenza contrattuale (30 dicembre 2010), qualora l'Assicurato sia in vita, verrà liquidato, oltre alla rivalutazione di cui sopra, un importo pari al premio versato.

Ipotizzando quindi un premio versato pari a 1.000,00 Euro, l'importo complessivo riconosciuto a scadenza risulta pari a 1.100,00 Euro.

6. Opzioni contrattuali

Solo nel caso in cui il Contraente sia persona fisica, e su richiesta scritta avanzata da quest'ultimo - indirizzata tramite lettera raccomandata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle 11, 20132 Milano - entro la scadenza contrattuale, il capitale in vigore alla scadenza stessa potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La Compagnia si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto - al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione - una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle Condizioni di assicurazione originarie nonché a fornire, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

SEZIONE C

INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI

7. Prestazioni collegate all'indice indice azionario

L'indice S&P/MIB rappresenta l'andamento di titoli azionari, nazionali ed esteri, quotati in Borsa e sul Nuovo Mercato e selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante e della rappresentazione settoriale. A partire dal 20 settembre 2004 S&P/MIB costituisce il nuovo benchmark del mercato borsistico italiano, e resta l'unico indice sottostante di prodotti derivati.

Attualmente l'indice contiene 40 tra i principali titoli quotati in Borsa e sul Nuovo Mercato riferito ai mercati organizzati, nazionali ed esteri, e gestiti da Borsa Italiana ma due volte l'anno, a marzo e a settembre l'Index Committee, una commissione congiunta composta da rappresentanti di S&P e di Borsa Italiana, si riunisce per verificare se il numero delle società componenti sia idoneo a rappresentare correttamente il mercato finanziario modificando eventualmente il loro numero.

L'indice S&P/MIB copre l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano e si propone, attraverso un'eventuale variazione del numero dei componenti, di mantenere questo grado di copertura.

Il valore dell'Indice viene calcolato giornalmente da Standard & Poor's Corporation e pubblicato, alla data di redazione del presente fascicolo, giornalmente sui principali quotidiani economici e sui circuiti Reuters e Bloomberg (sul circuito Reuters il codice è "SPMIB", sul circuito Bloomberg il codice è "SPMIB Index")

Composizione dell'Indice S&P/MIB:

Aem S.p.A.
 Fondiaria SAI
 Alleanza Assicurazioni
 Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.
 Assicurazioni Generali S.p.A.
 Italcementi S.p.A.
 Autogrill S.p.A.
 Lottomatica S.p.A.
 Autostrade S.p.A.
 Luxottica S.p.A.
 Banca Antonveneta
 Mediaset S.p.A.
 Banca Fideuram S.p.A.
 Mediobanca S.p.A.
 Banca Intesa S.p.A.
 Mediolanum S.p.A.
 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Mondadori (Arnoldo) Editore S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro
Pirelli & C. S.p.A.
Banca Popolare di Milano S.c.r.l.
RAS - Rinunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.
Banche Popolari Unite S.c.r.l.
RCS MediaGroup S.p.A.
Banco Popolare di Verona e Novara
Saipem S.p.A.
Bulgari S.p.A.
San Paolo-IMI S.p.A.
Capitalia S.p.A.
Seat Pagine Gialle S.p.A.
Enel S.p.A.
Snam Rete Gas
ENI S.p.A.
ST Microelectronics NV (Italy)
Fastweb
Telecom Italia S.p.A.
FIAT S.p.A.
Terna S.p.A.
Finmeccanica S.p.A.
UniCredito Italiano S.p.A.

Elementi di turbativa

Qualora si verificassero una sospensione e/o una sostanziale limitazione degli scambi nel corso delle contrattazioni di mercato che abbiano come effetto una turbativa sul valore dell'Indice, il valore di chiusura dello stesso verrà rilevato il primo giorno ufficiale di contrattazione nel quale non si registri la turbativa suddetta. Se l'Indice non fosse comunque disponibile per un massimo di 5 giorni consecutivi, sarà cura di una primaria banca internazionale, in qualità di calculating agent, determinare un valore congruo dell'Indice in questione.

Viene di seguito riportato, su base annua, l'andamento dell'indice S&P/MIB negli ultimi 5 anni.

GRAFICO



Attenzione: l'andamento passato non è indicativo di quello futuro.

8. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'Impresa

Per far fronte agli impegni derivanti dal presente contratto, la Società investe in attivi idonei per la copertura degli impegni assunti aventi:

- ◆ durata 5 anni;
- ◆ valuta in Euro;
- ◆ prezzo di emissione pari a 92,60% del valore nominale,

e costituiti da due componenti:

- ◆ un titolo obbligazionario;
- ◆ uno strumento finanziario derivato,

di seguito descritte:

Componente obbligazionaria:

Natura e denominazione: HypotekenPfandbriefe, titolo obbligazionario emesso dalla Eurohipo AG (Mortgage Banks), garantito dallo Stato Tedesco, che ha un valore all'emissione pari all' 86,00% del valore nominale. Il rating attribuito da Standard & Poor's a tale Emittente, alla data di stesura della presente Nota informativa, è: "AAA", secondo la seguente Scala di classificazione adottata da S&P's (a partire da i valori più favorevoli):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-

Il titolo viene quotato giornalmente sulla Borsa di Francoforte, principale mercato di quotazione.

Il rendimento effettivo lordo di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al 3,062% mentre il tasso di rendimento nominale annuo è pari al 3,02%.

Componente derivata:

Natura e denominazione: tale componente è rappresentata da un'opzione *call* di tipo europeo sull'indice S&P/MIB, che ha un valore all'emissione pari al 6,60% del valore nominale sottoscritto. **Il rischio di investimento cui si espone il Contraente mediante l'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate non comporta, a scadenza, alcuna perdita dei premi versati.** A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell'emittente.

Tale componente derivata è garantita da Iccrea Banca S.p.A. con Sede in Italia - Via Torino, 146 00184 ROMA. Il rating attribuito da Standard & Poor's a tale Soggetto

Garante, alla data di stesura della presente Nota informativa, è: "A", secondo la seguente Scala di classificazione adottata da Standard & Poor's (a partire da i valori più favorevoli):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-

La pubblicazione dei rating di cui sopra è pubblicato in via continuativa sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet www.bccvita.it;

Il valore corrente della polizza (corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto), viene pubblicato quindicinalmente sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società.

L'Agente di calcolo che procede alla determinazione del valore degli attivi a copertura, e quindi della polizza, in caso di assenza di quotazione è Iccrea Banca S.p.A. (Rating Standard & Poor's:A), con Sede in Roma, Via Torino, 146 00184 Roma.

9. Esempificazioni dell'andamento delle prestazioni

Attenzione: gli esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

9.1 - Esempificazione della prestazione liquidabile a scadenza

Si riportano di seguito due esempi con lo scopo di fornire al Contraente gli scenari che si possono prospettare alla scadenza del Contratto:

Scenario n. 1 (prestazione positiva):

Data strike: 30 dicembre 2005

◆ S&P/MIB: 32.500

Data di rilevazione 23 dicembre 2010

◆ S&P/MIB: 39.000

Calcolo della percentuale di apprezzamento:

$$50\% * [(39.000 - 32.500)/32.500]\% = 50\% * (20,00)\% = 10,00 \%$$

Come descritto sopra, alla scadenza contrattuale (30 dicembre 2010), qualora l'Assicurato sia in vita, verrà liquidato, oltre alla rivalutazione di cui sopra, un importo pari al premio versato.

Ipotizzando quindi un premio versato pari a 1.000,00

Euro, l'importo complessivo riconosciuto a scadenza risulta pari a 1.100,00 Euro

Scenario n. 2 (prestazione nulla):

Data strike: 30 dicembre 2005

◆ S&P/MIB: 32.500

Data di rilevazione 23 dicembre 2010

◆ S&P/MIB: 29.250

Calcolo della percentuale di apprezzamento:

$$50\% * [(29.250 - 32.500)/32.500]\% = 50\% * (-10,00)\% = 0,00 \%$$

Come descritto sopra, alla scadenza contrattuale (30 dicembre 2010), qualora l'Assicurato sia in vita, verrà liquidato, oltre alla rivalutazione di cui sopra, un importo pari al premio versato

Ipotizzando quindi un premio versato pari a 1.000,00 Euro, l'importo complessivo riconosciuto a scadenza risulta pari a 1.000,00 Euro

9.2 - Esempificazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari un importo, comprensivo di una maggiorazione caso morte, come di seguito descritto:

- 102,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 8 della presente Nota informativa, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza inferiore a 65 anni;
- 101% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 8 della presente Nota informativa, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 65 anni ed inferiore a 75;
- 100,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 8 della presente Nota informativa, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 75 anni ed inferiore a 85.
- 100% del premio versato, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro il primo mese dalla data di decorrenza del contratto.

Si riportano di seguito alcuni esempi, con lo scopo di illustrare al Contraente l'importo della prestazione liquidata a favore degli aventi diritto a seguito del

decesso dell'Assicurato.

- 1) Se all'epoca del decesso dell'Assicurato (avente un'età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente della polizza sia pari a 105, il capitale corrisposto è pari a 107,63 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 2) Se all'epoca del decesso dell'Assicurato (avente un'età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente della polizza sia pari a 95, il capitale corrisposto è pari a 97,38 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 3) Se all'epoca del decesso dell'Assicurato (avente un'età alla data di decorrenza del contratto di 41 anni), il valore corrente della polizza sia pari a 110, il capitale corrisposto è pari a 12,75 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.

Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento del valore della polizza di cui al punto 8 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

SEZIONE D INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE E LEGALE

10. Costi

I costi, gravanti direttamente sul Contraente, sono costituiti da:

10.1 - Costi gravanti sul premio

Non sono computati sul premio caricamenti espliciti né spese per emissione del contratto. È presente tuttavia un caricamento implicito pari al **7,40%** del premio versato - evidenziato al successivo Art. 11 - derivante dalla differenza fra il valore nominale degli attivi posti a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto e il suo prezzo di acquisto alla data di decorrenza del contratto (30 dicembre 2005). Tale valore è comprensivo anche del costo della prestazione in caso di morte, pari allo 0,20% del premio versato, che non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza della polizza.

Pertanto, avendo i predetti attivi un valore pari al 92,60% del valore nominale, ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto degli attivi a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto.

10.2 - Costi per riscatto

Nessun costo verrà applicato per l'eventuale istruzione della pratica di riscatto.

11. Scomposizione del premio

Di seguito si riporta in tabella la scomposizione del premio nelle singole componenti, obbligazionaria e derivata, utilizzate per acquistare lo strumento

Scomposizione del premio	Valore %
<i>Componente obbligazionaria</i>	<i>86,00</i>
<i>Componente derivata</i>	<i>6,60</i>
<i>Costi</i>	<i>7,40</i>
<i>Premio complessivo</i>	<i>100,00</i>

finanziario sottostante il contratto, e nella componente di costo implicito:

12. Regime Fiscale e Legale

12.1 - Tassazione del capitale liquidato

In base alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota informativa, i capitali liquidati sono soggetti all'imposta del 12,5% (applicato secondo i criteri previsti dal D. Lgs n° 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati.

12.2 - Impignorabilità e insequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell'Art. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n° 267 - "Legge fallimentare"), le somme dovute dalla Società in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

12.3 - Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ne deriva che - fatti salvi i diritti riservati ai legittimari previsti dal Codice Civile agli Art. 536 e seguenti - le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

SEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

13. Modalità di perfezionamento del contratto

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico minimo di 1.000,00 Euro, incrementabile a multipli di 100,00 Euro.

Il contratto si intende perfezionato con la consegna della polizza all'Assicurato contro il pagamento del

premio. La durata del contratto, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza (30 dicembre 2005) e quella di scadenza del contratto (30 dicembre 2010), è pari a 5 anni.

Il Contraente, al momento di decorrenza del contratto, deve soddisfare i seguenti requisiti:

Età Contraente alla decorrenza: minimo 18 anni, massimo 85 anni;

Età massima assicurabile: 85 anni.

La modalità accettata dalla Società per il pagamento dei premi pattuiti è la seguente: versamento del premio presso la banca del Contraente, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione sul conto corrente. Il Contraente ha la facoltà di modificare la banca o il conto corrente di appoggio.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero

alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza, qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

14. Riscatto

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la riscossione totale del valore di riscatto; la Società corrisponderà un importo pari al prodotto del premio versato per il valore corrente della polizza (corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto).

Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

_ per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore corrente della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso;

_ il valore della polizza sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

E' possibile ottenere informazioni circa il valore di riscatto rivolgendosi agli sportelli della propria banca oppure contattando: BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano Mi Tel. 02/466275 - Fax 02/89078949 - e-mail : info@bccvita.bcc.it

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del valore della polizza e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Il valore corrente della polizza viene determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società, in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo del premio versato.

14.1 - Esempificazione della prestazione in caso di riscatto totale

Si riportano di seguito alcuni esempi con lo scopo di illustrare i meccanismi di fluttuazione della prestazione che verrà liquidata a fronte della richiesta di riscatto inoltrata dal Contraente.

- 1) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente della polizza sia pari a 105, il capitale corrisposto è pari a 105,00 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 2) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente della polizza sia pari a 100, il capitale corrisposto è pari a 100,00 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.
- 3) Nell'ipotesi che all'epoca della richiesta di riscatto, il valore corrente della polizza sia pari a 95, il capitale corrisposto è pari a 95,00 Euro per ogni 100,00 Euro di premio versato.

L'entità della prestazione in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio versato (vedi 3° esempio). Poiché il valore corrente della polizza, alla data di decorrenza della polizza, è pari a 92,60 (Art. 8), il valore di riscatto teorico iniziale è sicuramente inferiore.

Come risulta evidente dal 2° esempio sopra riportato, si potrà ottenere un valore di riscatto non inferiore a quanto pagato solo se il valore corrente della polizza sarà superiore a 100,00.

Nessun costo è richiesto per l'istruzione della pratica di riscatto.

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta

giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

16. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche all'art. 11 delle Condizioni di assicurazione. La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento (scadenza, risoluzione, ecc.), provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suindicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

Si ricorda, inoltre, che l'Art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare; in ogni caso prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso eventualmente allegato sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di

redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società BCC Vita S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio - Sezione Reclami, Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO - telefax 02-89078949 - indirizzo e-mail: reclami@bccvita.bcc.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Informativa in corso di contratto

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati:

- Denominazione Sociale
- Forma giuridica
- Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale.

20.1 Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

A richiesta del Contraente, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a BCC Vita S.p.A.: Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano, i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno

solare, la Società invierà inoltre al Contraente un estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- a) ammontare del premio versato al perfezionamento del contratto;
- b) indicazione del valore dell'indice di riferimento alla data del 23 dicembre dell'anno di riferimento;
- c) indicazione del valore degli attivi al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione garantita.

Qualora, nel corso della durata contrattuale, la variazione del titolo strutturato determini una riduzione del valore di riscatto superiore al 30% del

premio investito, la Società ne darà comunicazione al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Analoga comunicazione verrà inviata a seguito di eventuali ulteriori riduzioni pari o superiori al 10%.

BCCVita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

**Il Rappresentante Legale
Stefano Milani**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di Legge.

2 DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o la reticenza del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

3 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto di volersi avvalere del beneficio.

4 INFORMAZIONI SUL PREMIO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico minimo di 1.000,00 Euro, incrementabile a multipli di 100,00 Euro.

Il contratto si intende perfezionato con la consegna della polizza all'Assicurato contro il pagamento del premio.

La durata del contratto, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, è pari a 5 anni.

La data di decorrenza è fissata per il 30 dicembre 2005.

La data di scadenza è fissata per il 30 dicembre 2010.

Il Contraente, al momento di decorrenza del contratto, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ◆ Età Contraente alla decorrenza: minimo 18 anni, massimo 85 anni;
- ◆ Età massima assicurabile: 85 anni.

La modalità accettata dalla Società per il pagamento dei premi pattuiti è la seguente:

versamento del premio presso la Banca del Contraente, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione sul conto corrente. Il Contraente ha la facoltà di modificare la banca o il conto corrente di appoggio.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- ◆ alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero
- ◆ alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza, qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

5 PRESTAZIONI

"Idea. 12/2005" prevede le prestazioni contrattuali di seguito descritte.

Alla scadenza contrattuale (il giorno 30 dicembre dell'anno 2010), verrà riconosciuta una prestazione che prevede:

- la restituzione del premio versato;
- una prestazione aggiuntiva (rivalutazione) il cui importo è strettamente legato alla variazione percentuale dell'Indice S&P/MIB secondo la modalità descritta nel seguito:

$$\text{Nominale}^* 50\% \text{ Max} \left(0\%; \frac{S - K}{K} \% \right)$$

dove:

K = è il valore di chiusura dell'indice S&P/MIB rilevato alla data *strike* (valore di partenza), 30 dicembre 2005

S = è il valore di chiusura dell'indice S&P/MIB rilevato alla fine del periodo di osservazione, 23 dicembre 2010

Pertanto, ai fini della determinazione della rivalutazione alla scadenza, si procederà come segue:

- Viene effettuata la differenza fra la rilevazione dell'Indice S&P/MIB registrata in data 23 dicembre 2010 e quella registrata alla data *strike* (30 dicembre 2005);
- Viene effettuato il rapporto fra la differenza sopra calcolata ed il valore dell'indice registrato alla data *strike* (30 dicembre 2005), ottenendo così la percentuale di apprezzamento dell'indice fra le due date di rilevazione;
- Viene riconosciuta una rivalutazione pari al 50% di detto valore (apprezzamento dell'Indice).

Il 50% dell'apprezzamento dell'Indice, pertanto, viene liquidato al Contraente alla scadenza contrattuale in aggiunta al premio versato.

Esempio:

Data *strike*: **30 dicembre 2005**

◆ S&P/MIB: 32.500

Data di rilevazione 23 dicembre 2010

◆ S&P/MIB: 39.000

Calcolo della percentuale di apprezzamento:

$$50\% * [(39.000 - 32.500)/32.500]\% = 50\% * (20,00)\% = 10,00 \%$$

Ipotizzando un premio versato pari a 1.000,00 Euro, l'importo complessivo riconosciuto a scadenza risulta pari a 1.100,00 Euro

Come descritto sopra, alla scadenza contrattuale (30 dicembre 2010), qualora l'Assicurato sia in vita, verrà liquidato, oltre alla rivalutazione di cui sopra, un importo pari al premio versato.

6 INDICAZIONE SUGLI ATTIVI POSTI A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI

Il premio unico versato, al netto della spesa di cui all'articolo 10, è investito dalla Società in attivi idonei per la copertura degli impegni assunti.

I predetti attivi, aventi durata 5 anni, sono emessi ad un prezzo pari al 92,60% del valore nominale e sono costituiti da due componenti:

⇒ una **obbligazionaria** e una **derivata**.

L'Agente di Calcolo che procede alla determinazione del valore degli attivi a copertura, e quindi della

polizza, in caso di assenza di quotazione è Iccrea Banca S.p.A. (rating Standard & Poor's A) con Sede in Italia - Via Torino, 146 00184 ROMA.

Il valore corrente della polizza sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Inoltre esso potrà essere richiesto alla Società.

1) La componente obbligazionaria costituisce l'86,00% del valore nominale (100).

Il rendimento effettivo lordo di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al 3,062%.

Il tasso di rendimento nominale annuo è pari al 3,020%.

2) La componente derivata è rappresentata da una opzione che costituisce il 6,60% del valore nominale della polizza la quale riconosce alla scadenza contrattuale una prestazione variabile determinata secondo le regole descritte al precedente articolo 5.

La redditività della componente derivata è correlata all'andamento dell'indice di riferimento di cui sopra, secondo le modalità specificate all'articolo 5.

Il Regolamento completo, relativo agli attivi posti a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto, è depositato presso la Sede Operativa e Direzione di BCC Vita S.p.A. (la "Società"), situata in Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano.

7 RISCATTO

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, ed il relativo valore di riscatto è determinato in conformità a quanto di seguito previsto.

In tale caso, come per il caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il contratto si estingue definitivamente.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle presenti Condizioni di Polizza.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

In caso di prestazione dovuta alla richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società corrisponderà un importo pari al prodotto del premio versato per il

valore corrente della polizza (corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto).

Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto osservato ai fini del calcolo di cui sopra, sarà quello relativo ai giorni di seguito descritti:

- ◆ per le richieste di riscatto, la cui documentazione è stata ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore corrente della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso;
- ◆ il valore corrente della polizza sarà, invece, quello relativo all'ultimo giorno del mese per le richieste di riscatto la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di riscatto variano in funzione dell'andamento del valore corrente della polizza di cui all'articolo 6 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

Il valore corrente della polizza viene determinato con cadenza quindicinale il 15 e la fine di ogni mese e pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comportano l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società, in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

8 PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIENZA

In caso di premorienza dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto un importo calcolato nel seguente modo:

- ◆ 102,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza inferiore a 65 anni;
- ◆ 101% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 65 anni ed inferiore a 75;
- ◆ 100,5% del premio versato per il valore corrente della polizza indicato all'articolo 6, per Assicurati aventi un'età alla data di decorrenza della polizza uguale o superiore a 75 anni ed inferiore a 85.

Il valore corrente della polizza, corrispondente al valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Per i decessi, la cui documentazione è stata

ricevuta entro il giorno 15 del mese, il valore corrente della polizza sarà quello del giorno 15 del mese stesso; il valore corrente della polizza sarà invece quello relativo all'ultimo giorno del mese per i decessi la cui documentazione è stata ricevuta tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese stesso.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento del valore della polizza di cui all'articolo 6 e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato.

La Società corrisponderà agli aventi diritto il valore del premio versato, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro il primo mese dalla data di decorrenza del contratto.

9 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

10 COSTI

Per la sottoscrizione del presente contratto è previsto un caricamento implicito pari al 7,40% del premio versato, comprensivo anche del costo della prestazione in caso di morte (0,20% del valore nominale), derivante dalla differenza fra il valore nominale degli attivi posti a copertura degli impegni assunti derivanti dal presente contratto e il suo prezzo di acquisto alla data di decorrenza del contratto (30 dicembre 2005).

I predetti attivi hanno un valore pari al 92,60% del valore nominale.

Ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto degli attivi a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto.

La prestazione a scadenza e le cedole periodiche previste dal contratto, come descritto precedentemente, verranno applicate all'intero premio versato.

11 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- ◆ In caso di **recesso**, il Contraente deve inviare alla Società:
 - la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici.
 - ◆ A **scadenza**, l'avente diritto deve inviare alla Società:
 - la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici.
 - ◆ In caso di **riscatto**, il Contraente deve inviare alla Società:
 - richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici.
 - ◆ In caso di **premorienza** dell'Assicurato, i Beneficiari devono inviare alla Società:
 - la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
 - l'originale di polizza;
 - le eventuali appendici;
 - il certificato di morte dell'Assicurato;
 - l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica dello stesso;
 - il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci.
- Per ogni **Beneficiario**: la copia di un documento identificativo e del codice fiscale.

In alcuni casi particolari la Società potrà richiedere ulteriore documentazione.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento (scadenza, risoluzione, ecc.), provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suindicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

12 TASSE ED IMPOSTE

Le tasse ed imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società ed in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.

13 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza stessa può essere convertito in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);

oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;

oppure

c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento, e viene rivalutata, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.

Le condizioni di rivalutazione della rendita vitalizia annua di opzione, i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, su richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

14 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite, dandone comunicazione scritta alla Società che ne farà annotazione sul contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

15 PRESTITI

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti per tutta la sua durata.

16 PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. E' importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge.

L'articolo 2952 del Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il

pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

17 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative al presente

contratto è competente il Foro in cui il Consumatore ha la propria residenza o domicilio.

18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di polizza valgono le disposizioni di Legge.

ALLEGATO I

ESEMPLIFICAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DURANTE LA VITA DEL CONTRATTO

	1° esempio	2° esempio	3° esempio
Cedola variabile in relazione all'andamento dell'indice	Data strike: 30 dicembre 2005	Data strike: 30 dicembre 2005	Data strike: 30 dicembre 2005
S&P / MIB	S&P/MIB: 32.500	S&P/MIB: 32.500	S&P/MIB: 32.500
Data maturazione: 30/12/2010	Data di rilevazione 23 dicembre 2010	Data di rilevazione 23 dicembre 2010	Data di rilevazione 23 dicembre 2010
	S&P/MIB: 29.000	S&P/MIB: 39.000	S&P/MIB: 42.500
	Calcolo della percentuale di apprezzamento:	Calcolo della percentuale di apprezzamento:	Calcolo della percentuale di apprezzamento:
	50% [(29.000 - 32.500)/32.500]% = 50% * (-10,77)% = -5,385%	50% [(39.000 - 32.500)/32.500]% = 50% * (20,00)% = 10,00%	50% [(42.500 - 32.500)/32.500]% = 50% * (30,77)% = 15,385%
	Rivalutazione riconosciuta al contratto:	Rivalutazione riconosciuta al contratto:	Rivalutazione riconosciuta al contratto:
	0,00%	10,00%	15,385%
Totale prestazione aggiuntiva in percentuale del premio	0,00%	10,00%	15,385%
Totale prestazioni aggiuntive in Euro	0,00	100,00	153,85
Alla scadenza del contratto, 30 dicembre 2010	Viene restituito il premio versato pari a 1.000,00 Euro	Viene restituito il premio versato pari a 1.000,00 Euro	Viene restituito il premio versato pari a 1.000,00 Euro
Importo totale in Euro della prestazione a scadenza derivante dal riconoscimento della rivalutazione in aggiunta alla restituzione del premio versato	1.000,00 + 0,00 = 1.000,00	1.000,00 + 100,00 = 1.100,00	1.000,00 + 153,85 = 1.153,85

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso, nonché per l'esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all'indirizzo di seguito riportato: Servizio Privacy - BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 Milano (20132), fax 02/89078949. L'elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr. punto 6 lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la sede di BCC Vita S.p.A..

2 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è finalizzato all'espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre nell'ambito delle c.d. "finalità assicurative" di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9;
- b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A. o di altre Società facenti parte del medesimo Gruppo, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di BCC Vita S.p.A. stessa.

3 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità,

tutela;

- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;
- d) per l'offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall'organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).

4 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).

5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:

- a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.

6 - COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I Dati possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2, lett. a), ovvero in forza di specifici obblighi di legge - ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, che operano - nel territorio dell'Unione Europea - come autonomi titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa". Un elenco di tali soggetti viene di seguito riportato:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e

- riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene BCC Vita S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
 - ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano tramite un reciproco scambio di informazioni tra tutte le imprese di assicurazione consorziate, quali il Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di Dati relativi ad Assicurati e Assicurandi e il reciproco scambio degli stessi Dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; ed il Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma);
 - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6

febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

- b) inoltre i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge).

7 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Con riferimento ad entrambe le finalità di cui all'articolo 2, i Dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, lettera b), nel momento in cui l'interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l'apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Pertanto, se l'interessato non desidera che tale trasferimento non venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei dati per finalità di cui all'articolo 2, lettera b).

9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

GLOSSARIO

CONTENUTI DEL GLOSSARIO

PREMESSA

Obiettivi

Metodologia

Contenuti

TERMINOLOGIA GENERALE

Definizioni Generali

Glossario

Polizza - definizioni

Premio - definizioni

Prestazioni e garanzie - definizioni

Prestazioni in caso di sopravvivenza

Prestazioni in caso di decesso

Opzioni contrattuali

TERMINOLOGIA SPECIFICA

Polizze Index-Linked - Definizioni

PREMESSA

Il presente documento contiene un “glossario” specifico per le polizze vita. Non tutti i termini riportati si riferiscono necessariamente al prodotto descritto nel presente *Fascicolo Informativo*. Molte voci sono citate allo scopo di fornire una visione più ampia e completa della materia pur non essendo strettamente attinenti.

Obiettivi

Gli obiettivi del *Glossario* sono quelli di razionalizzare l'ampia terminologia relativa alle assicurazioni sulla vita e di costituire una base di riferimento univoca e condivisa.

Metodologia

Il *Glossario* è stato elaborato prendendo in considerazione:

- il glossario delle polizze vita utilizzato dalla Società;
- la terminologia contenuta nelle disposizioni ISVAP in materia di “trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita”.

Contenuti

Il *Glossario* è suddiviso in due sezioni:

- una prima sezione generale, dedicata alle varie terminologie tradizionalmente presenti nella generalità dei prodotti commercializzati dal mercato vita e a quelle che definiscono le varie tipologie di polizza, di premio, di prestazione e di garanzia assicurata;
- una seconda sezione relativa alla terminologia usata in maniera specifica per la particolare tipologia del prodotto, che nella prima sezione non è presente o

è definita in maniera più generica.

TERMINOLOGIA GENERALE

Questa prima sezione è suddivisa in quattro parti:

- definizioni generali, ossia termini che sono usati generalmente nelle polizze vita;
- definizioni relative alle varie tipologie di polizze commercializzate;
- definizioni relative al premio, ossia alle varie terminologie adottate per definire il premio a seconda che ci si riferisca alle modalità di versamento o alle componenti in cui il premio è o può essere scomposto;
- definizioni relative alle prestazioni ed alle garanzie delle polizze vita.

Definizioni Generali

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Glossario

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);

- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

Impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione:

Vedi "società".

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno:

Vedi "cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Rischio di cambio

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

Rischio di credito (o di controparte)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita

residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

Rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Rischio di mercato

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

Rischio di performance

Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.

Rischio di prezzo

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

Rischio finanziario

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può

essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo:

Vedi "cessione".

Polizza - Definizioni

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza collettiva

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica, quale ad esempio il datore di lavoro o una determinato ente rappresentante una categoria professionale, nell'interesse di un gruppo di Assicurati, quali ad esempio i dipendenti dell'azienda o gli appartenenti alla categoria professionale stessa.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una

rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza di capitalizzazione

Contratto con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.

Polizza di puro rischio

Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

Polizza fip o pip (forma o piano individuale pensionistico)

Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9 ter del d.lgs. n. 124/93, ossia forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico obbligatorio di base.

Polizza index-linked

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate all'andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. E' un contratto di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica, tipicamente un indice di borsa, attraverso particolari accorgimenti tecnici.

Polizza indicizzata

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per il quale l'ammontare della prestazione della società, del premio che il Contraente versa e, eventualmente, di altre espressioni monetarie contenute nel contratto, varia secondo l'andamento di particolari indici di riferimento.

Polizza mista

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

Polizza unit-linked

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR.

Premio - Definizioni

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

Prestazioni e Garanzie - Definizioni

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestazioni in caso di sopravvivenza

Garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

Pagamento di somme periodiche

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla

scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

Prestazioni in caso di decesso

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale Assicurato al Beneficiario.

Opzioni Contrattuali

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

TERMINOLOGIA SPECIFICA

Polizze e Indx-Linked - Definizioni

Agente di calcolo

In caso di contratti index-linked il cui investimento sottostante è un'obbligazione strutturata, è la società che determina, in conformità al regolamento dell'obbligazione strutturata, il valore di rimborso dell'obbligazione stessa. In quanto soggetto incaricato per il mercato secondario, determina il valore della quotazione dell'obbligazione per tutta la durata di vita dell'obbligazione stessa in normali condizioni di mercato.

Borsa

La borsa valori o "piazza" finanziaria dove viene quotato l'indice azionario, il paniere di indici azionari o l'altro indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Cap

Clausola contrattuale che comporta rendimenti non superiori ad una certa soglia.

Capitale protetto

Indicato nelle polizze per le quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale

investito o di parte di esso, senza costituire di per sé garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo.

Componente obbligazionaria

In riferimento all'obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-linked, è la componente relativa all'obbligazione pura.

Componente opzionale (o derivata)

In riferimento all'obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-linked, è la componente relativa all'opzione o strumento derivato.

Composizione dell'indice di riferimento

Natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al Contraente qualora in corso di contratto il valore finanziario del contratto si sia ridotto oltre una certa percentuale rispetto al valore dei premi investiti.

Data di decorrenza

Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di emissione dell'obbligazione strutturata o dell'indice di riferimento a cui le prestazioni sono collegate.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l'importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.

Floor

Clausola contrattuale che comporta rendimenti non inferiori ad una certa soglia.

Indice azionario

Insieme delle azioni, generalmente relative ad un determinato mercato regolamentato, che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Indice di riferimento

L'indice azionario, il paniere di titoli azionari o il diverso valore finanziario che costituisce l'indice finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Obbligazione strutturata

Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria ed una componente opzionale.

Paniere di indici azionari

Insieme degli indici azionari che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Periodo di collocamento

Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto.

Premio complessivo

Importo che il Contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti index linked si può suddividere in premio investito, nell'eventuale premio per le garanzie complementari o di puro rischio, e nelle componenti di costo.

Premio investito

Parte del premio che viene utilizzata nell'acquisto dello strumento finanziario che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Prestazione ricorrente

Prestazione corrisposta a determinate ricorrenze annue prestabilite, definita nel contratto in base al valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali alle suddette ricorrenze.

Prezzo di emissione

Valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto alla data di decorrenza.

Rating

Indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente o all'eventuale garante dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard & Poor's, Fitch, ecc..

Rischio finanziario

Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui tale indice è rappresentazione.

Solvibilità dell'emittente

Capacità dell'ente che ha emesso il titolo che costituisce l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.

Strumenti derivati

Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

Valore corrente della polizza

Valore di mercato del portafoglio attivi sottostante al contratto

Valore di mercato

Valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto, pubblicato giornalmente da quotidiani economici nazionali.

Volatilità

Grado di variabilità del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.



BCC Vita SpA Compagnia di assicurazioni vita del Credito Cooperativo
Società controllata da ICCREA Holding S.p.A.
Capitale € 21.000.000,00 int. vers.
Registro Imprese Roma REA n. 995376
Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-06-2002
Codice fiscale e Partita Iva 06868981009
Sede legale Via Massimo D'Azeglio, 33 00184 Roma
Sede Operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano
Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949



Direzione Generale
via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano
telefono 02 466275 - fax 02 89078949
www.bccvita.it
e-mail: info@bccvita.bcc.it

